

Comune di MONTEGALDA
Provincia di Vicenza

**ALLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA DEL
COMUNE DI MONTEGALDA**

**DICHIARAZIONE DI OPERE E INTERVENTI NON RILEVANTI PER LA
PUBBLICA INCOLUMITA' AI FINI STRUTTURALI E SISMICI**

Oggetto: lavori di _____
_____ da
realizzare in _____

con S.C.I.A. D.I.A. Comunicazione Inizio Lavori (C.I.L.). Permesso di costruire n. _____ del _____

Il/la sottoscritto/a **Committente** _____ residente a
_____ (____) via _____ n. _____

il/la sottoscritto/a **Committente** _____ residente a
_____ (____) via _____ n. _____

il/la sottoscritto/a **Progettista** _____ residente a
_____ provincia di _____, via
_____ n. _____, iscritto all'Albo
_____ della provincia di _____ al n. _____

ed il/la sottoscritto/a **Direttore dei lavori** _____
residente a _____ provincia di _____, via
_____ n. _____, iscritto all'Albo
_____ della provincia di _____ al n. _____

DICHIARA/DICHIARANO

che i lavori edilizi di cui sopra non sono oggetto di osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto Ministero delle Infrastrutture di cui al D.M. 17.01.2018, recante le "Norme Tecniche per le Costruzioni", in quanto:

- non prevedono la realizzazione di opere e componenti strutturali, eseguite sia con materiali regolamentati dal D.P.R. 06.06.2001, n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con materiali diversi, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità e che devono essere progettate, eseguite e collaudate nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018 ⁽¹⁾;
- non rientrano tra quelli da depositare/denunciare, ai fini delle leggi 05.11.1971, n. 1806, e 02.02.1974, n. 64, così come riunite nel D.P.R. 06.06.2001 n. 380 ⁽²⁾;
- non prevedono interventi o variazioni assoggettati ad adeguamento ⁽³⁾;
- non prevedono interventi di miglioramento ⁽⁴⁾ o riparazioni e interventi locali ⁽⁵⁾;
- non modificano la risposta delle strutture alle azioni sismiche;
- non recano pregiudizio alla statica della costruzione e delle opere in adiacenza.

Si dichiara inoltre che tutte le strutture previste aventi funzioni non portanti (tamponamenti, controsoffittature, carpenteria leggera verticale ed orizzontale, stucchi opere di abbellimento,...), non riscontrabili nella documentazione tecnica, sono state, o saranno, correttamente dimensionate e calcolate staticamente e dinamicamente applicando metodi di calcolo e verifiche secondo la normativa strutturale, statica, sismica vigente, tenendo inoltre conto della classificazione sismica del sito (zona di classe 3), garantendone la perfetta stabilità nel tempo, ancoraggio e sicurezza (altezze minime, dimensione dei vuoti, resistenze alla spinte ed ai carichi pendenti, permanenti ed accidentali, a norma di legge) al fine di garantire l'incolumità delle persone.

Alla presente dichiarazione si allega eventuale documentazione tecnica atta a dimostrare che l'intervento è privo di rilevanza ai fini strutturali e sismici.

Luogo e data _____, _____

Il/i Committente/i

Il Progettista

Il Direttore dei lavori

N.B.: allegare copia documenti di identità

NOTE

- (1) Ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 380/2001 (L. 1086/71, art. 1, primo, secondo e terzo comma), si considerano:
- opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
 - opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;
 - opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
- Ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 380/2001 (L. 64/74, art. 5, art. 6, primo comma, art. 7, primo comma, art. 8, primo comma), gli edifici possono essere costruiti con:
- strutture intelaiate in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente;
 - strutture a pannelli portanti, formate con l'associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai);
 - strutture in muratura, nelle quali la muratura ha funzione portante;
 - strutture in legname.
- Le norme contenute nel D.M. 17.01.2018 disciplinano e definiscono i principi per il progetto, l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni al fine di garantire, per stabiliti livelli di sicurezza, la pubblica incolumità. Il testo normativo tratta le diverse tipologie di costruzioni civili ed industriali in funzione del materiale utilizzato (calcestruzzo, acciaio, legno, muratura ed altri materiali quali calcestruzzi di classe di resistenza superiore a C70/85, calcestruzzi fibrorinforzati, acciai da costruzione non previsti nel § 4.2, leghe di alluminio, leghe di rame, travi tralicciate in acciaio conglobate nel getto di calcestruzzo collaborante, materiali polimeri fibrorinforzati, pannelli con poliuretano o polistirolo collaborante, materiali murari non tradizionali, vetro strutturale, materiali diversi dall'acciaio con funzione di armatura da c.a.).
- (2) Ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/2001 (L. 1086/71, artt. 4 e 6), le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate da costruttore allo sportello unico per l'edilizia competente per territorio. Contestualmente alla denuncia deve essere depositato il progetto delle strutture. Ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001 (L. 64/74, art. 17), nelle zone sismiche, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico per l'edilizia competente per territorio. Alla comunicazione deve essere allegato il progetto delle strutture.
- (3) Ai sensi del § 8.4.1 del D.M. 17.01.2018, è fatto obbligo di procedere alla valutazione di sicurezza e, qualora necessario, all'adeguamento della costruzione, a chiunque intenda:
- sopraelevare la costruzione;
 - ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;
 - apportare variazioni di classe e/o di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%; resta comunque fermo l'obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;
 - effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.
- Una variazione dell'altezza dell'edificio, per la realizzazione di cordoli sommitali, sempre che resti immutato il numero di piani, non è considerata sopraelevazione o ampliamento, ai sensi dei punti a) e b). In tal caso non è necessario procedere all'adeguamento, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai precedenti punti c) o d).
- (4) Rientrano negli interventi di miglioramento tutti gli interventi che siano comunque finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate. È possibile eseguire interventi di miglioramento nei casi in cui non ricorrano le condizioni specificate per gli interventi di adeguamento. In generale ricadono in questa categoria tutti gli interventi che, non rientrando nella categoria dell'adeguamento, fanno variare significativamente la rigidezza, la resistenza e/o la duttilità dei singoli elementi o parti strutturali e/o introducono nuovi elementi strutturali, così che il comportamento strutturale locale o globale, particolarmente rispetto alle azioni sismiche, ne sia significativamente modificato.
- (5) Gli interventi di riparazione o interventi locali riguardano singole parti e/o elementi della struttura e interessano porzioni limitate della costruzione. Rientrano in questa tipologia tutti gli interventi di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli elementi strutturali (travi, architravi, porzioni di solaio, pilastri, pannelli murari) o parti di essi, non adeguati alla funzione strutturale che debbono svolgere, a condizione che l'intervento non cambi significativamente il comportamento globale della struttura, soprattutto ai fini della resistenza alle azioni sismiche, a causa di una variazione non trascurabile di rigidezza o di peso. Può rientrare in questa categoria anche la sostituzione di coperture e solai, solo a condizione che ciò non comporti una variazione significativa di rigidezza nel proprio piano, importante ai fini della ridistribuzione di forze orizzontali, né un aumento dei carichi verticali statici. Interventi di ripristino o rinforzo delle connessioni tra elementi strutturali diversi (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l'introduzione di catene/tiranti) ricadono in questa categoria, in quanto comunque migliorano anche il comportamento globale della struttura, particolarmente rispetto alle azioni sismiche. Infine, interventi di variazione della configurazione di un elemento strutturale, attraverso la sua sostituzione o un rafforzamento localizzato (ad esempio l'apertura di un vano in una parete muraria, accompagnata da opportuni rinforzi) possono rientrare in questa categoria solo a condizione che si dimostri che la rigidezza dell'elemento variato non cambi significativamente e che la resistenza e la capacità di deformazione, anche in campo plastico, non peggiorino ai fini del comportamento rispetto alle azioni orizzontali.